



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 18.06.1998
Modificato con deliberazioni consiliari n. 55 del 03.06.2004 e n. 58 del 29.06.2006

I N D I C E

CAPO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1	Finalità del Regolamento	pag.	4
ART. 2	Sede delle riunioni	pag.	5
ART. 3	Costituzione dei Gruppi e dei Capi-Gruppo	pag.	6

CAPO II° - DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 4	Sedute Consiliari.....	pag.	7
ART. 5	Determinazione della data di apertura delle sedute ordinarie e straordinarie	pag.	8
ART. 6	Avvisi di convocazione	pag.	9
ART. 7	Convocazioni	pag.	11
ART. 8	Ordine del Giorno	pag.	12
ART. 9	Deposito e consultazione degli atti	pag.	13

CAPO III° - DELLE ADUNANZE

ART. 10	Pubblicità delle adunanze	pag.	14
ART. 11	Durata delle sedute	pag.	15
ART. 12	Persone ammesse nell'aula consiliare	pag.	16
ART. 13	Presidenza	pag.	17
ART. 14	Segretario	pag.	18
ART. 15	Compiti del Presidente	pag.	19
ART. 16	Attribuzioni del Presidente	pag.	20
ART. 17	Apertura delle adunanze	pag.	21
ART. 18	Validità delle adunanze e delle deliberazioni	pag.	22
ART. 19	Disciplina dei Consiglieri	pag.	23
ART. 20	Comportamento nella discussione	pag.	24
ART. 21	Fatto personale.....	pag.	25
ART. 22	Mozione d'ordine	pag.	26
ART. 23	Ordine di discussione degli argomenti	pag.	27
ART. 24	Modalità di trattazione degli argomenti.....	pag.	28
ART. 25	Dichiarazione di voto.....	pag.	29
ART. 26	Votanti	pag.	30
ART. 27	Astensione dei Consiglieri alle votazioni	pag.	31
ART. 28	Divieto di intervento durante le votazioni	pag.	32
ART. 29	Votazioni	pag.	33
ART. 30	Procedura delle votazioni	pag.	34
ART. 31	Scrutinio.....	pag.	35

**CAPO IV° - DELLE COMUNICAZIONI, DELLE RACCOMANDAZIONI,
DELLE ISTANZE, DEGLI ORDINI DEL GIORNO ED
EMENDAMENTI, DELLE INTEGRAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI.**

ART. 32	Irregolarità nelle votazioni.....	pag.	36
ART. 33	Proclamazione	pag.	37
ART. 34	Comunicazioni e Celebrazioni.....	pag.	38
ART. 35	Istanze ed eccezioni	pag.	39
ART. 36	Ordini del giorno ed emendamenti	pag.	40
ART. 37	Esercizio di controllo.....	pag.	41
ART. 38	Raccomandazioni.....	pag.	42
ART. 39	Interrogazioni.....	pag.	43
ART. 40	Interpellanze	pag.	44
ART. 41	Mozione	pag.	45
ART. 42	Ordine della discussione.....	pag.	46

CAPO V° - ORGANI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO

ART. 43	Commissione permanente per il Regolamento.....	pag.	47
ART. 44	Commissioni Consiliari Permanenti.....	pag.	48
ART. 45	Funzionamento delle Commissioni Consiliari	pag.	49
ART. 46	Commissioni od incarichi speciali.....	pag.	51

CAPO VI° - PROCESSI VERBALI

ART. 47	Compilazione.....	pag.	52
ART. 48	Contenuto dei verbali.....	pag.	53
ART. 49	Verbale - deposito - rettifiche - approvazione	pag.	54
ART. 50	Tempi d'intervento	pag.	55
ART. 51	Abrogazione norme	pag.	57

CAPO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento detta le norme per l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale nel rispetto delle normative vigenti in materia* e dello Statuto Comunale.

In carenza di norma specifica e in caso di dubbi interpretativi, decide seduta stante il Presidente che ha facoltà di sentire i Capigruppo, salvo investire il Consiglio qualora il provvedimento sia contestato da uno o più Consiglieri.

* NOTA: Legge 142/90 - 81/93 - 415/93

ART. 2

Sede delle riunioni

Le adunanze consiliari si tengono nella sala all'uopo destinata nel Palazzo Municipale di Via Traversagna; solo per speciali e giustificate circostanze possono svolgersi in altra sede, nel territorio comunale. In tal caso, la Giunta determina il luogo della riunione e il Presidente ne dà notizia anche alla cittadinanza con apposito manifesto.

La sala delle adunanze viene aperta mezz'ora prima dell'inizio della seduta.

Nei giorni nei quali il Consiglio Comunale tiene adunanza, saranno esposte le bandiere italiana ed europea all'esterno del Palazzo Municipale ed il Gonfalone del Comune nella sala.

ART. 3

Costituzione dei Gruppi e dei Capi-Gruppo

Nel Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari secondo le norme previste dallo Statuto.

Ogni Consigliere ha facoltà di trasferirsi, previa accettazione, in altro Gruppo preesistente o di formare un nuovo Gruppo che deve essere costituito da almeno tre¹ Consiglieri.

Ciascun Gruppo è rappresentato da un Capo Gruppo, che mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

¹ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

CAPO II° - DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 4

Sedute Consiliari

Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio inoltre si riunisce in seduta straordinaria su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste ed entro un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta.

ART. 5

Determinazione della data di apertura delle sedute ordinarie e straordinarie.

Spetta al Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, determinare il giorno e l'ora per l'apertura delle sedute ordinarie e straordinarie.

ART. 6

Avvisi di convocazione

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre alla data i seguenti elementi:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione e specificare se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- b) l'indicazione della specie ordinaria o straordinaria della seduta;
- c) l'indicazione dell'organo e/o delle persone su iniziativa dei quali il Consiglio è convocato;
- d) l'indicazione dell'urgenza quando trattasi di convocazione urgente;
- e) l'indicazione degli argomenti da trattare;
- f) la firma del Presidente o di chi ne fa le veci, in caso di sua assenza o impedimento.

L'avvenuta consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale o da altri dipendenti in proposito espressamente incaricati dal Segretario Comunale.

L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni feriali e liberi prima del giorno stabilito per la seduta.²

Tuttavia nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quando la maggioranza dei presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita all'adunanza seguente.

La medesima procedura deve essere seguita per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione per il caso che, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta.

In questo caso l'avviso della seconda convocazione è rinnovato ai Consiglieri assenti al momento in cui la seduta viene dichiarata deserta.

Quando, invece, l'avviso non contenga la detta indicazione, la data e l'ora della seconda convocazione sono fissate dal Presidente, sentito il Sindaco.

Nell'avviso di convocazione il Presidente notificherà il giorno (o i giorni) nei quali si proseguirà la trattazione degli argomenti non esauriti, avendo comunque cura di avvertire i soli Consiglieri assenti.

Ove il Presidente ometta di provvedere all'indicazione del giorno di prosecuzione del Consiglio, la riconvocazione ha luogo con le modalità di cui al presente articolo.

I Consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune di Cordenons o che si assentano per un lungo periodo devono comunicare alla Segretaria Generale, per iscritto, un loro recapito nell'ambito del territorio comunale, indicando anche la persona incaricata di ricevere, per loro conto, gli avvisi di convocazione.

Le relazioni dei messi notificatori, con l'esemplare dell'elenco degli argomenti da trattare affisso all'Albo Pretorio, sono depositati agli atti della seduta consiliare.

² Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

ART. 7

Convocazioni

E' seduta di prima convocazione quella che si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora convenuti con l'intervento del numero legale dei Consiglieri.

Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

E' seduta di seconda convocazione, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale, sia all'inizio della seduta, che per sopraggiunta mancanza del numero legale nel corso della seduta. In quest'ultimo caso la seduta successiva si considera di seconda convocazione solo per gli argomenti non trattati nella precedente seduta.

ART. 8

Ordine del Giorno

L'ordine del giorno è predisposto a cura del Presidente sentito il Sindaco, e deve contenere gli argomenti da trattare possibilmente raggruppati per materie, distinti a seconda che debbano essere discussi in seduta pubblica o in seduta segreta.

Le proposte presentate da qualsiasi Consigliere devono avere la forma dello schema di delibera ed essere depositate in tempo utile presso la Segreteria del Comune.

Di conseguenza il Consiglio non può deliberare alcun argomento o proposta non compresi nell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno deve essere redatto con chiarezza e in modo da evitare che i Consiglieri siano indotti in errore circa la natura degli argomenti da discutere.

Qualora siano introdotti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione, essi non possono essere posti in deliberazione, se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio Comunale in ciascuna seduta deve essere, sotto la responsabilità del Segretario Generale, pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione.

ART. 9

Deposito e consultazione degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale del Comune il giorno stesso a quello in cui inizia il recapito dell'avviso di convocazione, salvo i casi di urgenza. Gli atti vanno consultati nel luogo ove sono depositati e non possono essere rimossi dal fascicolo nel quale sono inseriti.

Ai Consiglieri, su loro richiesta, deve essere rilasciata fotocopia degli atti.

Gli atti relativi agli argomenti che devono essere sottoposti a deliberazione definitiva urgente devono essere depositati almeno 24 ore prima nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminati.

Gli schemi di regolamento e degli atti aventi natura regolamentare devono essere inviati in copia a ciascun Consigliere nel termine di cui al precedente art. 6 - 4° comma.

Negli stessi predetti termini utili saranno anche inviati ai Capigruppo la relazione e lo schema delle deliberazioni di maggior rilievo ed impegno per l'Amministrazione.

Alla documentazione di cui al comma precedente deve essere allegata anche l'eventuale relazione della Commissione Consiliare competente per materia.

I Consiglieri hanno facoltà di chiedere in visione gli atti richiamati nelle proposte di deliberazione, nonché di prendere in esame gli atti d'ufficio che presentino connessione con gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Gli atti stessi debbono essere esibiti dal Responsabile del servizio interessato o da altro dipendente da lui stesso incaricato.

CAPO III° - DELLE ADUNANZE

ART. 10

Pubblicità delle adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

La seduta non può essere mai pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine dei revisori del Conto, degli Amministratori di Enti e dei componenti le Commissioni, si fanno in seduta pubblica.

ART. 11

Durata delle sedute

La durata di ciascuna seduta di norma, non dovrà superare le quattro ore, salvo decisione del Presidente, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza e sentiti i Capigruppo, di proseguire la seduta per un massimo di un'ulteriore ora.

ART. 12

Persone ammesse nell'aula consiliare

Le persone che intendono assistere alle sedute pubbliche devono prendere posto nello spazio all'uopo riservato, essere correttamente vestite, non armate, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere il silenzio.

Durante la seduta, nella parte dell'aula riservata al Consiglio, oltre al Segretario, agli impiegati ed ai commessi addetti, potranno a seconda della materia in discussione essere ammessi dal Presidente altri funzionari comunali o esperti chiamati ad illustrare aspetti particolari dell'oggetto in discussione.

Nelle sedute segrete il pubblico ed i rappresentanti della stampa non potranno rimanere nell'aula.

In queste sedute il Segretario del Consiglio potrà farsi coadiuvare solo da un funzionario di fiducia.

Gli Assessori Comunali intervengono alle sedute del Consiglio Comunale, partecipano alla discussione generale, ma non hanno diritto di voto.

ART. 13

Presidenza

La prima seduta del Consiglio Comunale a seguito del rinnovo amministrativo è convocata dal Sindaco e presieduta, sino alla nomina del Presidente, dal Consigliere Anziano.

Quando il Presidente sia assente o impedito, la presidenza spetta al Consigliere Anziano.

Per Consigliere anziano si intende quello che ha riportato il maggior numero di voti elettorali.

ART. 14

Segretario

Il Segretario Generale del Comune, o chi lo sostituisce a norma del Regolamento, esercita le funzioni di Segretario del Consiglio.

Qualora ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 290 del Testo Unico della Legge Comunale e provinciale 4.02.1915, n. 148 il Consiglio Comunale può attribuire le funzioni di Segretario ad un Consigliere Comunale.

ART. 15

Compiti del Presidente

Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma l'attività di ciascuna seduta consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentita la Conferenza dei Capigruppo, nonché la durata della stessa attività.

Il Presidente apre la seduta ed effettuati i riscontri di rito dà inizio ai lavori con eventuali comunicazioni proprie e del Sindaco.

Sceglie gli scrutatori.

Accorda ai Consiglieri la facoltà di parlare seguendo l'ordine con il quale essi hanno chiesto la parola.

Dirige e modera la discussione.

Mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni.

Dichiara chiusa e scioglie l'adunanza.

Ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione come pure di togliere la parola agli oratori che non ottemperino alle norme del Regolamento. Può, in caso di tumulto, sospendere o sciogliere l'adunanza, facendo redigere il processo verbale da trasmettere alla competente Autorità.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e di difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 16

Attribuzioni del Presidente

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle norme di legge e regolamentari e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. In caso di interpretazioni contrastanti il Presidente rimette in giudizio alla Commissione per il Regolamento di cui all'art. 43.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo opportuni richiami, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque fra il pubblico sia causa di disordine, fatti salvi i poteri che gli competono in caso di flagranza di reato. Qualora un componente dell'Amministrazione comunale durante la seduta pronuncia parole, assume atteggiamenti oltraggiosi, disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola, il Presidente lo richiama formalmente. Qualora egli prosegua nel suo comportamento anche dopo un secondo richiamo formale, il Presidente può deliberare l'espulsione del responsabile dall'aula, e la sua esclusione per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.³

Dei provvedimenti presi, si fa menzione nel processo verbale.

Chi sia stato espulso non sarà riammesso nell'aula per tutta la durata della seduta.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni dettate per l'ordine delle adunanze o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula.

Il Presidente esercita i suoi poteri avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del Comandante dei Vigili Urbani o di altro Ufficiale o sottufficiale del corpo medesimo, presente in aula, i quali impartiscono agli agenti in servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica può entrare nell'aula soltanto per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

³ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

ART. 17

Apertura delle adunanze

L'adunanza del Consiglio si apre, nell'ora indicata dall'avviso di convocazione, con appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.

Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, ove il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale, dichiara la seduta deserta e provvede alla seconda convocazione.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida l'adunanza e nomina tre scrutatori, di cui almeno uno scelto fra i Consiglieri di minoranza, se presente, tanto per le votazioni in seduta pubblica come per quelle in seduta segreta.

ART. 18

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale non può deliberare validamente in prima convocazione se non interviene la metà dei componenti il Consiglio Comunale; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, purché intervengano almeno quattro componenti.

I Consiglieri che nella votazione dichiarino di astenersi, si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

Gli argomenti per i quali è richiesto un quorum di presenti o di votanti o di voti favorevoli, possono essere trattati in seduta di seconda convocazione solo quando ad essa intervenga il particolare numero di Consiglieri prescritto.

Non sono computabili nel numero fissato per la validità delle adunanze i Consiglieri:

- 1) che escono dalla sala prima della votazione e rimangono assenti durante la votazione stessa;
- 2) che abbiano interesse personale nelle questioni delle quali si discute;
- 3) che siano parenti od affini fino al 4° grado degli interessati all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio.

ART. 19
Disciplina dei Consiglieri

I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta debbono darne comunicazione al Presidente oppure verbalmente a mezzo di un collega; della giustificazione viene preso atto nel processo verbale.⁴

Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza, deve, prima di abbandonare la sala, avvisare il Segretario perché ne prenda nota.

Durante la seduta sono vietate le manifestazioni o discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione; non sono ammesse inosservanze delle leggi e del presente regolamento.

Se un Consigliere limita con un intervento o proteste la libertà delle discussioni, il Presidente lo richiama e il Consigliere può giustificare la sua condotta al Consiglio.

Qualora il Consigliere persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

In caso di tumulto o di disordini il Presidente sospende la seduta.

⁴ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

ART. 20

Comportamento nella discussione

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne il Presidente per un richiamo al Regolamento.

Il Consigliere parla dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomentazioni di un singolo Consigliere.

Il Consigliere che intende parlare su una proposta - iscritta all'ordine del giorno, deve farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.

Il Consigliere assente senza motivo, quando è il suo turno, può esser dichiarato decaduto dal diritto alla parola sulla proposta in discussione.

Gli iscritti a parlare non possono protrarre l'intervento oltre il tempo previsto dal presente Regolamento.⁵

L'oratore nella sua esposizione non potrà discostarsi dall'argomento in esame e dovrà esprimere in modo conciso il proprio pensiero.

Non sono ammessi più di due interventi per ciascun Consigliere sullo stesso argomento, se non per fatto personale o per dichiarazione di voto.

⁵ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

ART. 21

Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.

Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concreti in modo breve e compiuto e può ottenere la parola solo dopo che il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.

Se la decisione del Presidente non è accettata, il richiedente può appellarsi al Consiglio il quale decide con voto palese e senza discussione.

Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno determinato l'intervento per fatto personale. ⁶

Nel caso che, nel corso della discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente di proporre al Consiglio la nomina di una Commissione per indagare sulla fondatezza dell'accusa.

Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire al Consiglio, il quale decide sul caso.

⁶ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

ART. 22

Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo di un Consigliere alla Legge o al Regolamento, oppure il richiamo sul modo o sull'ordine con il quale si intenda procedere alla votazione.

Qualora il Presidente non abbia accolto la mozione d'ordine, il Consiglio deciderà per alzata di mano.

ART. 23

Ordine di discussione degli argomenti

Gli argomenti vengono discussi nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione. L'ordine degli argomenti da portare in discussione può essere modificato quando il Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta, ne faccia formale proposta; ove nessuno si opponga la proposta si intende approvata. In caso contrario essa sarà sottoposta al voto del Consiglio.

Non possono essere adottate deliberazioni su argomenti diversi da quelli posti all'ordine del giorno, né essere inserite nuove proposte a meno che non venga formato un ordine del giorno aggiuntivo, che sarà comunicato a tutti i Consiglieri nei modi e nelle forme prescritte dalla Legge e dal presente regolamento.

Le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere ritirate, prima delle votazioni, dal Sindaco per le proposte della Giunta e dai proponenti per le proposte proprie.

Le mozioni e gli altri ordini del giorno, che non riguardano gli argomenti in trattazione, vengono discussi normalmente una volta esaurito l'ordine del giorno da trattarsi in seduta pubblica.

Spetta al Presidente, sentito il parere del Consiglio, porre immediatamente in discussione i predetti argomenti dichiarati urgenti e fissare in ogni caso il tempo della loro discussione.

E' riservato comunque alla facoltà del Presidente - sentito il Consiglio - il rinvio della discussione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno, ove a suo giudizio, ricorra la necessità di approfondire gli argomenti proposti.

Tale facoltà non è però consentita nel caso di riunione del Consiglio effettuata su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

Se un proponente rinuncia alla sua proposta od emendamento, ogni altro Consigliere può farli propri e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

ART. 24

Modalità di trattazione degli argomenti

L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione dell'oggetto da parte del Presidente, il quale poi lo illustra o lo fa illustrare dal Sindaco, dall'Assessore o da persona delegata competente per materia. Quindi il Presidente apre la discussione.

L'argomento può essere anche illustrato a mezzo di una relazione scritta, da consegnare ai Consiglieri almeno due giorni prima della discussione.

L'esame delle proposte articolate in più parti, come bilanci, regolamenti, convenzioni, ecc., ha inizio con la discussione generale.

Durante la discussione ogni Consigliere può presentare sull'argomento, ordini del giorno con le modalità prescritte dall'art. 36.

Dopo la chiusura della discussione generale e l'approvazione in linea di massima della proposta, si passa all'esame delle singole parti.

Per le eccezioni pregiudiziali e le istanze, si segue la procedura indicata all'art. 36.

Le controproposte possono essere discusse, anche contestualmente alla proposta principale, ma poste in votazione solo nel caso che la proposta principale sia stata respinta.

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i Consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto di cui all'art. 25.

Qualora la delibera relativa all'oggetto della discussione debba essere votata entro un termine stabilito per legge, il Presidente, dopo che sia intervenuto almeno un rappresentante per ogni singolo gruppo, può chiedere al Consiglio la chiusura della discussione.

Se esiste dissenso sulla proposta di chiusura, il Presidente pone la stessa in votazione.

ART. 25

Dichiarazione di voto

Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni di voto.

Nelle dichiarazioni di voto, il Consigliere deve limitarsi ad esporre i motivi del voto proprio e del Gruppo consiliare che rappresenta.⁷

⁷ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

ART. 26

Votanti

I Consiglieri che, pur rimanendo in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione, non si computeranno nel numero dei votanti.

Le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 27

Astensione dei Consiglieri alle votazioni

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono, nonché verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; debbono altresì astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al 4° grado o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

ART. 28

Divieto di intervento durante le votazioni

Dopo l'inizio della votazione non è ammesso alcun intervento fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che per mozioni di ordine sulle disposizioni regolamentari in merito alla procedura della votazione in corso.

ART. 29

Votazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione si fa su ogni argomento, e, se esso è complesso, anche sopra ogni parte.

L'ordine nelle votazioni è il seguente:

- 1) le mozioni d'ordine e le questioni pregiudiziali, cioè le proposte dirette ad ottenere l'esclusione della discussione e del voto sopra l'argomento;
- 2) le proposte, tendenti ad ottenere la sospensione della discussione e del voto sopra l'argomento;
- 3) l'ordine del giorno inteso a sollecitare il Consiglio a passare all'esame della proposta o al rigetto;
- 4) gli emendamenti in ordine alla presentazione;
- 5) le singole parti del provvedimento, quando questi si componga di varie parti o articoli ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più Consiglieri;
- 6) il provvedimento nel suo complesso anche se in precedenza votato per parti con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

ART. 30

Procedura delle votazioni

La votazione può essere palese o segreta, in conformità alle disposizioni di legge e statutarie.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta prima della proclamazione del risultato.

L'appello nominale è fatto per ordine alfabetico dei cognomi.

Questa forma di votazione è preceduta dalla precisazione fatta dal Presidente sul significato del "sì" o del "no".

La votazione segreta ha luogo per mezzo di schede.

Nelle elezioni e nelle nomine plurime, sempre che non sia sollevata opposizione, si può procedere anche per elenchi o in altra forma reputata idonea e conveniente.

Gli scrutatori prendono nota dei votanti nel momento in cui essi depongono le schede nell'urna.

Il controllo delle votazioni è fatto dai tre scrutatori nominati dal Presidente.

ART. 31

Scrutinio

Ultimata la votazione il Segretario assistito dagli scrutatori provvede:

- a) per le votazioni palesi, alla comunicazione al Presidente per la proclamazione dell'esito;
- b) per le votazioni segrete, allo spoglio delle schede ed alla compilazione del riassunto dei risultati.

Le schede contestate od annullate devono essere vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.

Le altre schede, dopo lo spoglio, saranno raccolte e distrutte a cura del Segretario.

Il riassunto dei risultati deve essere firmato dal Segretario e consegnato al Presidente.

**CAPO IV° - DELLE COMUNICAZIONI, DELLE RACCOMANDAZIONI,
DELLE ISTANZE, DEGLI ORDINI DEL GIORNO ED
EMENDAMENTI, DELLE INTEGRAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI.**

ART. 32

Irregolarità nelle votazioni

Quando emergono delle irregolarità nelle votazioni e quando il numero complessivo dei voti supera il numero dei votanti, il Presidente valutate le circostanze, e sentiti gli scrutatori, annulla la votazione e ne dispone il rinnovo.

ART. 33

Proclamazione

Ricevuta la comunicazione dell'esito della votazione, il Presidente ne fa la proclamazione indicando il numero dei votanti ed il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed eventualmente degli astenuti, dichiarando approvato o respinto l'argomento o la proposta di delibera sottoposti alla votazione.

ART. 34

Comunicazioni e Celebrazioni

Il Presidente può, in ogni momento, fare comunicazioni oltre a quelle previste all'art. 15, su argomenti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non è ammessa la discussione, ma è consentita la presentazione di mozioni, da discutersi nell'adunanza successiva. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrare eventi di particolare rilievo e per comunicazioni di grave importanza.

8

⁸ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

ART. 35

Istanze ed eccezioni

Le richieste di esclusione, sospensione o rinvio di un argomento all'ordine del giorno, devono essere proposte prima che abbia inizio la discussione. Saranno però ammesse anche nel corso della discussione le richieste di sospensione o rinvio che verranno sottoposte al voto del Consiglio e sulle quali potrà intervenire un esponente di ciascun Gruppo Consiliare.⁹

⁹ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

ART. 36

Ordini del giorno ed emendamenti

I Consiglieri, singolarmente o collegialmente, hanno la facoltà di presentare ordini del giorno inerenti all'argomento prima che sia dichiarata chiusa la discussione.

I Consiglieri possono proporre emendamenti alla proposta in esame solo durante la discussione.

Tanto gli ordini del giorno, quanto le proposte di emendamento devono essere presentati per iscritto.

Più proposte identiche o simili, presentate da uno o più Consiglieri, possono dal Presidente essere riunite in una sola.

Non sono ammessi ordini del giorno ed emendamenti contrastanti con deliberazioni adottate dal Consiglio nella stessa seduta.

ART. 37

Esercizio di controllo

Ciascun Consigliere, oltre a prendere parte alla discussione sugli oggetti sottoposti all'esame del Consiglio, può usare le seguenti forme di intervento su argomenti di interesse generale e comunque riguardanti la comunità cordenonese:

- la raccomandazione,
- l'interrogazione,
- l'interpellanza,
- la mozione.

ART. 38

Raccomandazioni

La raccomandazione consiste in un invito alla Giunta ad esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti determinati.

La raccomandazione può essere fatta per iscritto o verbalmente; quella presentata per iscritto deve essere portata a conoscenza del Consiglio qualora il raccomandante ne faccia richiesta.

ART. 39

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o sia per prendersi su determinati argomenti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione relativi ad argomenti di interesse per la comunità.

L'interrogazione è presentata per iscritto.

Nel presentare una interrogazione, il Consigliere può chiedere di avere una risposta scritta entro dieci giorni.

Diversamente verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione, per la risposta del Sindaco e della Giunta.

L'interrogante ha diritto di prendere brevemente la parola per dichiarare di essere soddisfatto o meno.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nel periodo di aggiornamento delle sedute.

ART. 40

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco od alla Giunta, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere determinati atti od atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema, e, in genere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

Essa è quindi una valutazione dell'indirizzo amministrativo della Giunta. Essa viene proposta per iscritto e posta in discussione nella prima seduta successiva alla presentazione.

Il presentatore può svolgere la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o chi per esso, e, dopo la risposta, può dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni.

Il Sindaco, o chi per esso, ha diritto di rispondere, ma la interpellanza non può dare luogo a discussione ulteriore, né alcuna deliberazione può essere presa, a meno che essa non sia trasformata in mozione nella forma di cui al successivo articolo 41: in tal caso viene iscritta all'ordine del giorno.

ART. 41

Mozione

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione ovvero in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta o un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare o problema.

Una mozione può essere proposta, anche senza essere stata preceduta da una interpellanza, purché sia firmata da un Capogruppo o da tre Consiglieri.

Essa deve essere presentata per iscritto e viene iscritta all'ordine del giorno.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti ed interpellanti sono iscritti dopo i primi firmatari delle mozioni.

Sulla mozione il Consiglio si pronuncia mediante il voto, dopo la discussione limitata ad un Consigliere per gruppo.

Su ogni mozione possono essere presentati degli emendamenti la cui discussione ha luogo dopo la chiusura della discussione generale sulla mozione stessa.

I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine che nella mozione assume il comma cui si riferiscono.

Il Consigliere che intervenga nella discussione della mozione, può concludere presentando un ordine del giorno sullo stesso argomento della mozione.

In ogni caso la votazione della mozione ha la precedenza su quella dell'ordine del giorno anche se puro e semplice: su questo sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto.

ART. 42

Ordine della discussione

Le interrogazioni e le interpellanze vengono discusse secondo l'ordine della loro presentazione.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento, ma di diverso tenore possono essere trattate contemporaneamente.

Più interrogazioni, interpellanze o mozioni relative a fatti o argomenti analoghi, o strettamente connessi, possono per decisione del Presidente formare oggetto di una unica risposta o discussione.

10

¹⁰ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

CAPO V° - ORGANI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO

ART. 43

Commissione permanente per il Regolamento

Nella prima seduta, dopo la sua costituzione, il Consiglio Comunale nomina una Commissione alla quale è affidato il compito di decidere le contestazioni di cui all'art. 16 e le altre eventuali controversie relative al presente Regolamento, che il Consiglio dovesse di volta in volta affidare.

Per la costituzione della Commissione si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto Comunale.

ART. 44

Commissioni Consiliari Permanenti

Al fine di garantire la più larga partecipazione alla trattazione dei problemi comunali e alla predisposizione di quanto afferente all'attività del Consiglio, lo stesso entro 30 giorni dalla prima riunione, nomina le seguenti Commissioni Permanenti:

1° Bilancio e programmazione, finanze e servizi in economia, industria, artigianato, commercio, agricoltura e lavoro;

2° Urbanistica, lavori pubblici viabilità e traffico;

3° Istruzione, igiene e sanità assistenza, sport e tempo libero, cultura e spettacolo.

Ogni Commissione Permanente sarà composta da Consiglieri Comunali in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi, designati dai gruppi stessi. Il Consiglio Comunale, ad ogni tornata elettorale amministrativa, stabilirà il numero dei componenti le singole Commissioni Consiliari permanenti. Ogni Commissione eleggerà tra i suoi componenti un Presidente e due Vice Presidenti. ¹¹

Alle Commissioni Consiliari di cui al precedente articolo 43 ed al presente sarà corrisposta l'indennità di presenza prevista dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

La commissione prevista dall'art. 42 comma 2 dello Statuto comunale, è composta dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, dal Presidente del Consiglio comunale o dal Vice presidente, che la presiede, e da otto membri, nominati con i criteri indicati al comma precedente e all'art. 42 comma 3 dello Statuto comunale.¹²

Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire con delega scritta, nelle singole sedute, da un altro Consigliere ancorchè membro di altra Commissione; la delega può essere conferita con valore continuativo a coprire supplenze temporanee ed è sempre revocabile.

Nessun Consigliere può ricevere più di una delega.

¹¹ Modificato con deliberazione C.C. n. 58 del 29.06.2006

¹² Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

ART. 45

Funzionamento delle Commissioni Consiliari

Le convocazioni delle Commissioni sono effettuate dal rispettivo Presidente tramite gli uffici comunali.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Copia degli ordini del giorno deve essere inviata al Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale ed agli assessori competenti nelle materie da trattare, e devono essere affisse tempestivamente all'Albo Comunale.

Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di documenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto, ma con diritto di parola. I Consiglieri non appartenenti alla Commissione possono partecipare senza diritto di voto e di parola.

Le funzioni di Segretario sono affidate ad un impiegato del Comune, designato dal Segretario Generale ed appartenente ad un servizio inerente alle materie di competenza della Commissione.

Per il funzionamento delle Commissioni, valgono in quanto applicabili le disposizioni previste dal presente Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Le relazioni o pareri emessi dalle medesime, devono essere motivati ed aver riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il diritto dei dissenzienti di presentare una relazione di minoranza.

Tali relazioni o pareri a firma del Presidente, vengono trasmessi alla Giunta Municipale per il Consiglio Comunale.

Le relazioni presentate dalle Commissioni sono di natura consultiva e non possono vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

I Consiglieri Comunali, autori di proposte da sottoporre all'esame delle Commissioni devono essere sentiti da queste se già non siano stati chiamati a farne parte.

Il Sindaco e gli Assessori possono inviare documentazioni da trattare e richiedere al Presidente la convocazione della Commissione.

Il Presidente può nella trattazione di argomenti particolari, avvalersi dell'apporto di persone esperte da invitare nella specifica seduta di Commissione.

ART. 46

Commissioni od incarichi speciali

Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali per l'esame di argomenti che richiedano una trattazione particolare fissando la relativa indennità di presenza.

La composizione delle Commissioni speciali, sarà deliberata di volta in volta dal Consiglio Comunale e può comprendere, oltre ai Consiglieri Comunali, anche rappresentanti delle associazioni, di volontariato, di utilità sociale e/o di esperti.

Il Consiglio Comunale può incaricare un Consigliere di riferire su argomenti che esigono indagini od esami speciali, determinando, caso per caso, la durata dell'incarico.

CAPO VI° - PROCESSI VERBALI

ART. 47

Compilazione

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario, coadiuvato dalla Segreteria Generale.

All'originale degli stessi, verranno allegati i resoconti delle sedute.

ART. 48

Contenuto dei verbali

Il verbale delle adunanze deve contenere il nome dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione del nome di coloro che si sono astenuti e di coloro che hanno espresso voto contrario.

Per le deliberazioni concernenti persone, deve risultare a verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Tutti i processi verbali devono inoltre indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva costituente la proposta, il numero dei voti resi pro e contro la proposta stessa, la modalità di espressione del voto e la proclamazione fatta dal Presidente.

Dal verbale dovranno infine risultare:

- 1) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- 2) il nome e il cognome del Presidente, del Segretario e degli scrutatori;
- 3) se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria e gli estremi dell'atto di convocazione;
- 4) se l'adunanza è di prima o di seconda convocazione;
- 5) l'oggetto della proposta sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare;
- 6) l'ora di chiusura della seduta.

I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti e dal Segretario Generale.

Art. 49

Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri almeno sei giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

Quando un Consigliere lo richieda, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare il Consigliere a favore e il Consigliere contrario alla proposta che per primi si siano iscritti a parlare, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

ART. 50¹³

Tempi d'intervento

Gli interventi sugli argomenti all'ordine del giorno sono disciplinati come segue:

1 – comunicazioni del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio comunale:

a – sulle comunicazioni può intervenire un solo consigliere per gruppo per un massimo di 3 minuti.

2 – argomenti all'ordine del giorno che necessitino di votazione:

a – sull'argomento generale ogni consigliere può intervenire per un massimo di 10 minuti per il primo intervento e per 5 minuti per il secondo intervento, esclusi gli emendamenti, il fatto personale e le dichiarazioni di voto.

b – su emendamenti o proposte di modifica all'argomento generale ogni consigliere può intervenire per un massimo di 3 minuti una sola volta, oppure può intervenire un solo consigliere per gruppo per un massimo di 5 minuti una sola volta.

c – per le dichiarazioni di voto può intervenire un consigliere per gruppo per un massimo di 5 minuti una sola volta. Un consigliere dello stesso gruppo può intervenire solo per dichiarare un voto diverso dal gruppo per un massimo di 3 minuti una sola volta.

3 – interrogazioni a risposta verbale:

a – risponde il Sindaco o l'Assessore per un massimo di 10 minuti. Replica il consigliere presentatore, o uno solo in caso di presentazione da parte di più consiglieri, per un massimo di 5 minuti.

4 – interpellanze:

a – il consigliere presentatore, o uno solo in caso di presentazione da parte di più consiglieri, illustra la richiesta per un massimo di 5 minuti una sola volta. Risponde il Sindaco o l'Assessore per un massimo di 10 minuti. Replica il consigliere presentatore, o uno solo in caso di presentazione da parte di più consiglieri, per un massimo di 5 minuti.

5 – fatto personale:

¹³ Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 03.06.2004

a – sul fatto personale il consigliere può intervenire per un massimo di 3 minuti.

Al consigliere che non rispetta i tempi sopra indicati viene tolta la parola, previa diffida. Nel caso di prosecuzione dell'intervento il Presidente procede ai sensi dell'articolo 16 comma n. 2 e seguenti del presente Regolamento.

I tempi sopra indicati possono essere modificati dal Presidente in caso di argomenti di evidente e particolare importanza, oppure su richiesta della Conferenza dei capigruppo o in seguito a votazione senza discussione del Consiglio comunale..

ART. 51

Abrogazione norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento.